

CONSORZIO TURISTICO SA PERDA 'E IDDOCCA

Tra i Comuni di:

- ALLAI -
- ASUNI -
- FORDONGIANUS -
- GENONI -
- GESTURI -
- LACONI -
- MEANA SARDO -
- NURAGUS -
- NURALLAO -
- RUINAS -
- VILLANOVATULO -

S T A T U T O

CAPO I
ELEMENTI COSTITUTIVI

Art. 1
Natura

- 1) I Comuni di : - ALLAI - ASUNI - FORDONGIANUS – GENONI – GESTURI - LACONI - MEANA SARDO - NURAGUS - NURALLAO - RUINAS - VILLANOVATULO.
Allo scopo di raggiungere il fine individuato nel patto di cooperazione, si costituiscono in Consorzio ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. agosto 2000, n. 267.
- 2) - Il Consorzio è lo strumento organizzatorio dei soggetti costituenti dotato di autonomia gestionale, per la gestione di attività aventi rilevanza economica ed imprenditoriale.

Art. 2
Finalità

- 1) - Gli Enti locali aderenti, secondo la convenzione ed attraverso il Consorzio, si prefiggono i seguenti obiettivi:
 - a) Redazione ed esecuzione degli studi necessari allo sviluppo integrale della zona e al recupero ambientale del territorio;
 - b) Progettazione, esecuzione e manutenzione di opere pubbliche di interesse comune;
 - c) Programmazione e gestione di tutte le iniziative atte allo sviluppo economico e sociale del territorio, turistico, agro-pastorale, artigianale, industriale, commerciale, nonché, della valorizzazione delle risorse locali e dei beni ambientali, archeologici, architettonici, storici, demoantropologici della peculiarità della zona;
 - d) Organizzazione e gestione di tutti i servizi di interesse generale dei Comuni del Consorzio.

Art. 3
Denominazione - Sede

- 1) L'organizzazione consortile assume la denominazione “SA PERDA 'E IDDOCCA”;
- 2) Il Consorzio ha sede legale in Laconi;
- 3) L'Assemblea potrà deliberare l'adozione di un segno emblematico (logotipo o logo) ed, occorrendo, il cambiamento della sede, anche con trasferimento in altro Comune consorziato.

Art. 4
Durata - Nuove adesioni - Recesso

- 1) La durata del Consorzio, le nuove adesioni, le modalità di recesso, e quant'altro concerne la modifica di fondazione, sono previste agli artt. 3, 4 e 5 della Convenzione.

Art. 5
Rapporti con gli Enti Fondatori

- 1) Il Consorzio opera allo scopo di perseguire i fini stabiliti nella convenzione ed impronta la propria azione agli indirizzi ed ai programmi degli Enti fondatori. All'uopo uniforma la sua programmazione e la conseguente attività a quella degli Enti aderenti, mantenendo con essi stretti rapporti di servizio.

CAPO II
ORGANI DI RAPPRESENTANZA, DI AMMINISTRAZIONE E DI GESTIONE

Art. 6
Gli Organi

- 1) - Sono organi del Consorzio:
- l'Assemblea Consortile;
 - il Consiglio di Amministrazione;
 - il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
 - il Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione;
 - il Presidente del Consorzio.

Art. 7
L'Assemblea

- 1) L'Assemblea è l'Organo istituzionale del Consorzio, diretta espressione degli Enti esponenziali delle Comunità locali nel cui seno gli Enti ausiliari mediano e sintetizzano gli interessi, economici, sociali e politici dei rappresentati.
- 2) L'Assemblea ha autonomia organizzativa. Ad essa spetta determinare gli indirizzi del Consorzio, per il conseguimento dei compiti statutari e controllare l'attività dei vari organi.

Art. 8
Composizione

- 1) L'Assemblea è composta dal Sindaco o un suo delegato di ciascun Comune aderente al Consorzio.
- 2) La delega e la revoca della rappresentanza del membro di diritto dell'assemblea devono avvenire per iscritto.
- 3) Le cause di incompatibilità e decadenza dei componenti l'assemblea sono regolate dalla legge e sono connesse alla perdita della qualifica di Sindaco del Comune.
- 4) Ciascun Ente associato aderisce al Consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione, fissata nella convenzione.
- 5) Il rappresentante dell'Ente esercita, in assemblea, le prerogative di voto in misura proporzionale alle quote fisse.
- 6) Le quote di partecipazione sono le seguenti:
- Comune di Allai - 9,0909%
 - Comune di Asuni - 9,0909%
 - Comune di Fordongianus - 9,0909%
 - Comune di Genoni..... - 9,0909%
 - Comune di Gesturi..... - 9,0909%
 - Comune di Laconi - 9,0909%
 - Comune di Meana Sardo..... - 9,0909%
 - Comune di Nuragus - 9,0909%
 - Comune di Nurallao - 9,0909%
 - Comune di Ruinas - 9,0909%
 - Comune di Villanovatulo..... - 9,0909%

Art. 9

Funzionamento

- 1) L'Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente del Consorzio che ne formula l'ordine del giorno.
- 2) L'Assemblea si riunisce in sessione ordinaria due volte all'anno per l'approvazione del bilancio e del conto consuntivo. Può essere convocata in sessione straordinaria tutte le volte che le esigenze lo richiedono.
- 3) Gli avvisi di convocazione devono contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, unitamente all'ordine del giorno, e devono essere recapitati al domicilio almeno cinque giorni prima della seduta, nelle sessioni ordinarie; tre giorni prima nelle sessioni straordinarie e 24 ore nei casi di convocazione urgente.
- 4) Contestualmente al recapito della convocazione deve essere data notizia della riunione, con avviso da pubblicarsi all'albo pretorio dei Comuni.
- 5) Le sedute dell'assemblea sono pubbliche. Non è pubblica, in ogni caso, la trattazione di argomenti che presuppongono valutazioni ed apprezzamenti, di carattere riservato, su persone.
- 6) L'assemblea è validamente costituita con l'intervento di tanti componenti che rappresentino almeno il 51% delle quote di partecipazione al consorzio.
- 7) In caso di seduta deserta, l'assemblea può deliberare in seconda convocazione da tenersi un giorno diverso sugli stessi argomenti iscritti nella prima adunanza, con la presenza di almeno un terzo delle quote rappresentative.
- 8) Il Presidente dovrà riunire l'assemblea, in un termine non superiore a 20 giorni, quando ne sia fatta richiesta da uno o più componenti che rappresentino almeno il 25% delle quote sociali, scrivendo all'ordine del giorno gli argomenti proposti per l'esame e le conseguenti determinazioni. In caso di omissione, l'interessato informa il Comitato di Controllo per l'adozione dei provvedimenti sostitutivi.

Art. 10

Competenza

- 1) L'Assemblea determina gli indirizzi generali del Consorzio, ispirandosi alle necessità ed agli interessi comuni degli Enti aderenti ed ai fini statutari;
- 2) In particolare l'assemblea ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali previsti dal D.Lgs. agosto 2000, n. 267:
 1. Piano Programma comprendente un contratto di servizio che disciplini i rapporti tra Enti Locali e Consorzio;
 2. Bilancio economico di previsione pluriennale e annuale;
 3. Conto Consuntivo;
 4. Bilancio di Esercizio;
 5. Inoltre è competente ad adottare i seguenti atti:
 - a) la nomina del Presidente del Consorzio, del Consiglio di Amministrazione e del suo Presidente e Vice-Presidente;
 - b) la pronuncia della decadenza e della revoca dei componenti il Consiglio di Amministrazione, nei casi e con la procedura disposti per la ipotesi di incompatibilità, ineleggibilità e decadenza dei Consiglieri Comunali, previsti dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e negli altri casi previsti dal presente statuto;
 - c) la determinazione delle indennità a favore dei vari componenti gli organi del consorzio;
 - d) la deliberazione dei contratti di mutuo, l'emissione dei prestiti obbligazionari;

- e) l'approvazione dei piani finanziari e delle spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e forniture di beni e servizi a carattere continuativo;
- f) l'approvazione degli atti di disposizione relativi al patrimonio consortile;
- g) l'approvazione degli atti a contenuto "normativo" destinati ad operare anche nell'ordinamento generale;
- h) l'ordinamento degli uffici e dei servizi, le piante organiche e le relative variazioni;
- i) La nomina del Segretario del Consorzio;
- l) la nomina del Direttore e/o dei dirigenti del Consorzio;
- m) l'approvazione delle convenzioni con altri Enti locali e soggetti diversi, per l'estensione dei servizi;
- n) la partecipazione a società di capitali; la partecipazione a società è prevista comunque solo per attività connesse e strumentali.
- o) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi e dei canoni, per i quali la legge attribuisce o consente l'esercizio della potestà tributaria e la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi del Consorzio;
- p) l'espressione di pareri in ordine all'accettazione di nuove adesioni al Consorzio e di eventuali recessi, nonché, la formulazione di proposte ai Comuni associati di modifiche allo Statuto;
- q) la nomina dei revisori del conto;
- r) la competenza ad esercitare, altresì nei confronti degli altri organi del Consorzio tutte le attribuzioni che la legge assegna al Consiglio Comunale nei confronti delle Aziende speciali.

Art. 11 Deliberazioni

- 1) Alle deliberazioni dell'Assemblea sono applicate le norme previste dalla legge per le deliberazioni del Consiglio Comunale, per quanto attiene l'istruttoria, i pareri, la forma e le modalità di redazione, pubblicazione e controllo.
- 2) Le deliberazioni sono validamente adottate se la proposta ottiene il voto favorevole di oltre la metà delle quote di partecipazione presenti, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalle leggi o dallo Statuto.
- 3) Le deliberazioni sono assunte di regola con votazioni a scrutinio palese, salve le ipotesi di deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona e sulla valutazione dell'azione da questi svolta.
- 4) Per quanto non espressamente previsto per le adunanze e le deliberazioni dell'Assemblea, si applicano le norme dettate da apposito regolamento.
- 5) Alle sedute dell'assemblea partecipa il Segretario il quale cura la redazione dei relativi verbali che, unitamente al presidente, sottoscrive.

Art. 12 Presidente del Consorzio

- 1) Il Presidente del Consorzio è eletto dall'Assemblea consortile, nel suo seno per assolvere ai compiti istituzionali previsti nello Statuto;
- 2) Le funzioni del Presidente, in caso di impedimento sono assolte dal Vicepresidente, eletto dall'Assemblea. In assenza del Vice presidente dal componente più anziano presente all'Assemblea.

Art. 13

Attribuzioni

- 1) Il Presidente del Consorzio esercita le seguenti attribuzioni:
 - a) rappresenta e convoca l'Assemblea. Stabilisce l'ordine del giorno, presiede le adunanze, firma le deliberazioni e vigila sulla trasmissione delle stesse agli Enti consorziati;
 - b) controlla l'attività complessiva dell'Ente, promuovendo indagini e verifiche sull'attività degli uffici;
 - c) compie gli atti che gli sono demandati dalla legge, dallo Statuto, dai Regolamenti o da deliberazioni;
 - d) provvede alla nomina del Consiglio di Amministrazione nel caso in cui l'Assemblea non provveda, secondo la previsione dell'art. 31 del D.Lgs. agosto 2000, n. 267;
Per la nomina degli organi consortili si fa riferimento a quanto stabilito dell'art. 31 del D.Lgs. agosto 2000, n. 267 coerentemente a quanto disposto dai commi 8,9 e 10 dell'art.50 e dell'art. 42 comma 2, lett. m del D.Lgs. agosto 2000, n. 267;
 - e) compie tutti gli atti che nell'ambito del Comune, sono per legge riservati al Sindaco, nei confronti delle aziende speciali dipendenti.

Art. 14

Consiglio di Amministrazione

- 1) Il Consiglio del Consorzio è l'organo di Amministrazione dell'Ente, eletto dall'assemblea consortile fuori dal proprio seno;
- 2) I componenti del Consiglio devono possedere i requisiti per la nomina a consigliere comunale e una specifica competenza tecnica e amministrativa;
- 3) Il Consiglio di Amministrazione è eletto per un quadriennio, si compone di n° 5 Consiglieri, compreso il presidente;
- 4) I componenti del Consiglio durano in carica fino all'insediamento dei loro successori. I singoli consiglieri che surrogano componenti anzi tempo cessati dalla carica esercitano le loro funzioni fino alla naturale scadenza dell'organo.

Art. 15

Elezione - decadenza

- 1) L'elezione del Consiglio di Amministrazione avviene a scrutinio palese a maggioranza assoluta delle quote di rappresentanza, sulla base di una lista, sottoscritta dai portatori di almeno un terzo delle quote di rappresentanza contenente i nominativi dei candidati alle cariche di presidente e consigliere.
- 2) La lista è depositata almeno cinque giorni prima della seduta dell'assemblea nella segreteria del consorzio. Tale documento è corredato dai "curricula vitae" dei candidati che dovranno dare dimostrazione del possesso dei prescritti requisiti.
- 3) Qualora l'assemblea non provveda a tale nomina entro quarantacinque giorni dalla costituzione del Consorzio o alla scadenza del mandato quadriennale, il Presidente del Consorzio, nei successivi quindici giorni, provvede alla nomina con un suo atto, che viene comunicato all'assemblea nella prima adunanza.
- 4) In caso non si pervenga a decisione, il Comitato regionale di Controllo adotta, nel termine perentorio dei successivi sessanta giorni, i conseguenti provvedimenti sostitutivi previsti dalla legge.
- 5) - I componenti del Consiglio di Amministrazione debbono essere in possesso, per la durata del mandato, di tutti i requisiti di eleggibilità e compatibilità previsti dalla legge che ne

disciplina, altresì i casi di decadenza riferiti tanto ai consiglieri comunali, quanto agli amministratori delle aziende speciali.

Art. 16 **Competenze**

- 1) Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del direttore, ha competenza esclusiva ad adottare i seguenti atti fondamentali per sottoporli all'approvazione dell'Assemblea:
 - a) piano programma;
 - b) bilancio pluriennale di previsione;
 - c) bilancio preventivo economico e relative variazioni;
 - d) conto consuntivo;
 - e) le tariffe ordinarie dei servizi ed i prezzi delle prestazioni non regolati da tariffe;
 - f) regolamenti interni e per la gestione dei servizi;

- 2) Al Consiglio di Amministrazione altresì compete:
 - a) approvare i progetti, i programmi esecutivi e tutti i provvedimenti che comportano spese previste nel bilancio, nel piano programma e non attribuiti ad altri organi;
 - b) approvare provvedimenti di assunzione e cessazione del personale;
 - c) adottare, nei confronti del personale, i provvedimenti sanzionatori proposti dalla commissione di disciplina e che siano di competenza del direttore;
 - d) deliberare intorno alle azioni da intentare e sostenere in giudizio in qualsiasi grado, nonché, ai ricorsi amministrativi e giurisdizionali ed agli arbitrati;
 - e) approvare gli accordi aziendali sottoscritti con le organizzazioni sindacali, che non determinano modifiche regolamentari;
 - f) presentare all'assemblea le proposte di modifica territoriale e qualitativa del servizio o dei servizi assegnati, con i relativi costi;
 - g) nominare le commissioni di esperti per le selezioni pubbliche e riservate e per gli appalti concorso;
 - h) determinare i misuratori ed i modelli di rilevazione del controllo economico interno di gestione;
 - i) adottare in via d'urgenza le deliberazioni relative a variazioni peggiorative del risultato economico di bilancio, da sottoporre a ratifica dell'assemblea nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

- 3) Il Consiglio di Amministrazione adotta tutti gli atti di amministrazione che non siano attribuiti dalla legge o dallo statuto ad altri organi.

Art. 17 **Adunanze e deliberazioni**

- 1) L'attività del Consiglio di Amministrazione è collegiale.
- 2) Il Consiglio di Amministrazione delibera con l'intervento della maggioranza dei consiglieri assegnati ed a maggioranza assoluta di voti.
- 3) Il Consiglio si riunisce per decisione del presidente ordinariamente, in base alle esigenze e, comunque, almeno una volta al mese, ovvero a richiesta di almeno due consiglieri. In caso di inerzia provvede il Presidente del Consorzio;
- 4) Le sedute del Consiglio di Amministrazione non sono pubbliche;
- 5) Alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono applicate le norme previste dalla legge per gli atti della giunta comunale, in ordine all'istruttoria, i pareri, le forme e le

modalità di redazione pubblicazione; le stesse sono sottoscritte dal presidente e dal segretario.

Art. 18

Presidente del Consiglio di Amministrazione

- 1) Il presidente del Consiglio di Amministrazione è l'organo di raccordo fra assemblea e Consiglio di Amministrazione che coordina l'attività di indirizzo con quella di governo e di amministrazione ed assicura l'unità delle attività;
- 2) Egli adotta tutti gli atti ed assume determinazioni concernenti l'amministrazione del Consorzio che gli sono attribuiti dal presente statuto e dai regolamenti. Partecipa, senza diritto di voto, alle adunanze dell'assemblea;
- 3) In particolare, il presidente:
 - a) ha la rappresentanza legale del Consorzio può stare in giudizio con l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, nei procedimenti giurisdizionali o amministrativi come attore o convenuto;
 - b) rappresenta il Consiglio di Amministrazione, lo convoca e presiede, fissa l'ordine del giorno, distribuisce gli affari tra i componenti del medesimo e ne sottoscrive le deliberazioni;
 - c) firma la corrispondenza dei documenti relativi all'attività del Consiglio;
 - d) sovrintende e coordina l'attività del Consiglio, stimolando l'attività dei singoli consiglieri;
 - e) sovrintende e vigila sull'esecuzione delle deliberazioni prese dal Consiglio e sull'andamento degli uffici e dei servizi;
 - f) emette, nei limiti di legge, ordinanze per l'attuazione e l'osservanza dei regolamenti del Consorzio;
 - g) adotta, in caso di necessità ed urgenza, e sotto la sua responsabilità, provvedimenti di competenza del Consiglio stesso, da sottoporre a ratifica nella prima adunanza successiva, secondo quanto previsto dal D.P.R. 1986, N° 902;
 - h) può delegare, per singole materie o affari, le sue competenze ad uno o più componenti del consiglio;
 - i) convoca e presiede, secondo le norme regolamentari, la commissione di disciplina.

Art. 19

Il Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione

1. Il Presidente è sostituito nelle sue funzioni, in caso di assenza o impedimento anche temporaneo, dal Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione eletto dall'Assemblea.

Art. 20

Prerogative e responsabilità degli amministratori

- 1) Agli amministratori del Consorzio per quanto attiene aspettative, permessi ed indennità, si applicano, con rinvio ricettizio, le norme previste dal D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 art. 78 comma, 2, art. 79 commi 3 e 4, art. 81, 85 e 86.
- 2) Agli Amministratori si applicano, altresì, le norme vigenti in materia di responsabilità previste per gli organi degli Enti locali.
- 3) Il Consorzio assicura attraverso la stipula di apposita polizza assicurativa, secondo quanto prescritto dall'art. 86, comma 5 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, l'assistenza legale agli amministratori chiamati in giudizio, limitatamente alla responsabilità civile ed

amministrativa, con esclusione di quella penale, che è personale, a condizione che non sussista conflitto con gli interessi dell'Ente stesso e salvo rimborso delle spese in caso di condanna.

- 4) I componenti degli organi collegiali debbono astenersi dal partecipare, alle deliberazioni nelle quali abbiano un interesse proprio o di loro parenti o affini sino al quarto grado civile.

CAPO III
- ORGANI GESTIONALI -
- STRUTTURE ED UFFICI -

Art. 21
Principi e criteri generali -

- 1) Il Consorzio modella l'organizzazione dei servizi e del personale, ispirandosi a criteri di funzionalità ed economicità di gestione, al fine di assicurare alla propria azione efficacia ed efficienza.
- 2) L'attività gestionale viene svolta, nelle forme e secondo le modalità prescritte dalla legge, dal presente statuto e dagli appositi regolamenti, dal Direttore generale coadiuvato dai dirigenti e quadri. Essa si attiene e si uniforma al principio per cui, i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi di amministrazione, mentre i dirigenti sono direttamente responsabili del raggiungimento degli obiettivi, della correttezza ed efficienza della gestione.
- 3) Il Consorzio favorisce e promuove la formazione del personale finalizzata al raggiungimento degli obiettivi dell'Ente, secondo criteri di economicità.

Art. 22
- Personale -

- 1) Il Consorzio, nei limiti e secondo le modalità stabilite dall'apposito regolamento, assume il personale necessario allo svolgimento del servizio.
- 2) Lo stato giuridico, normativo ed il trattamento economico e previdenziale del personale sono regolati dalla disciplina del settore e dai C.C.N.L. vigenti.
- 3) Per il perseguimento dei propri fini istituzionali, il Consorzio può avvalersi anche del personale degli uffici e degli Enti associati, previo consenso delle Amministrazioni interessate.

Art. 23
Segretario Generale

- 1) Il Segretario di uno degli Enti locali facenti parte dell'organismo di cooperazione, nominato dall'assemblea, è il segretario del Consorzio.
- 2) Quale pubblico ufficiale autorizzato per legge ad attribuire pubblica fede agli atti, assolve alle funzioni di legalità e garanzia nei procedimenti amministrativi. In particolare partecipa alle sedute degli organi collegiali, cura la redazione dei verbali e roga i contratti dell'Ente.

Art. 24
Direttore Generale

- 1) Il Direttore generale svolge l'attività di gestione per l'attuazione degli indirizzi programmatici e degli obiettivi sociali individuati per il perseguimento dei fini del consorzio.

- 2) Il regolamento, nel rispetto della normativa di settore, determina i requisiti e le modalità di nomina del Direttore.
- 3) Il Direttore generale svolge tutte le attività gestionali e tecnico-manageriali, anche a rilevanza esterna, che non sono espressamente riservate dalla legge, dalla convenzione, dallo Statuto e dai regolamenti ad altri soggetti.
- 4) Inoltre adotta:
 - provvedimenti di assunzione e cessazione del personale ed i provvedimenti sanzionatori proposti dalla commissione di disciplina e che siano di competenza del direttore.

Art. 25 **Dirigenti**

- 1) I dirigenti esercitano le attribuzioni gestionali stabilite per ciascuno di essi nel regolamento, che si adegua ai principi e criteri fissati dalla legge e dal presente Statuto.
- 2) Ad essi sono assegnate, in particolare, le seguenti attribuzioni:
 - a) sono preposti e responsabili, sia della direzione di strutture organizzative, che in specifici programmi o progetti loro affidati. Sono dotati di potestà autonoma di scelta dei procedimenti nell'ambito degli indirizzi e delle direttive ricevuti;
 - b) predispongono programmi, progetti, ricerche, studi, proposte, bozze e schemi di atti e provvedimenti e relazioni;
 - c) adottano gli atti di carattere organizzativo-gestionale del personale e delle risorse finanziarie e strumentali, per la realizzazione degli obiettivi e dei programmi fissati dall'Amministrazione;
 - d) ordinano beni e servizi in osservanza delle norme vigenti, dei limiti e dei criteri fissati con i provvedimenti del Consiglio di Amministrazione e del direttore generale;
 - e) vigilano e controllano sull'attività del personale dipendente e verificano la efficacia ed efficienza dell'apparato cui essi sono preposti, anche attraverso gli strumenti del controllo di gestione;
 - f) possono stipulare contratti ed assumere la presidenza delle commissioni di gara e di concorso, con l'osservanza dei principi del presente statuto, dei criteri e delle modalità fissati dal regolamento;
 - g) adottano e sottoscrivono gli atti, anche a rilevanza esterna, di natura gestionale, per i quali sia stata attribuita o delegata la competenza in conformità alle disposizioni statutarie e regolamentari;
 - h) liquidano spese regolarmente ordinate;
 - i) sottoscrivono gli ordini di pagamento e di incasso;
 - l) adottano atti di mobilità interna al settore o al servizio cui sono preposti, autorizzano congedi, permessi, missioni, straordinari, con il rispetto della disciplina contrattuale in materia; propongono provvedimenti disciplinari, contestano addebiti ed adottano il richiamo scritto;
 - m) per dovere d'ufficio o per impulso di organi funzionalmente sovraordinati, curano e provvedono, in conformità alle direttive del direttore generale, a tutte le fasi istruttorie delle deliberazioni e dei provvedimenti che devono essere adottati dall'assemblea e dal Consiglio di Amministrazione;
 - n) curano e provvedono, in conformità alle direttive del direttore generale, all'attuazione e all'esecuzione delle deliberazioni e dei provvedimenti esecutivi ed esecutori;
 - o) adottano i provvedimenti necessari per l'accettazione lo svincolo delle cauzioni;
 - p) partecipano a commissioni di studio e di lavoro interne all'ente e, con l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione anche esterne all'ente;

- q) formulano e sottoscrivono pareri tecnico-contabili ed amministrativi;
- r) emanano direttive ed ordini nell'ambito delle loro attribuzioni;
- s) concorrono a determinare gli indicatori di efficienza ed efficacia per la verifica dei risultati dell'attività svolta dall'apparato;
- t) rilasciano nell'ambito del principio del diritto d'accesso, d'informazione e di trasparenza, documenti, notizie ed atti ai cittadini ed ai consiglieri con l'osservanza della normativa in materia.

Art. 26
Incompatibilità e responsabilità

- 1) A tutto il personale dipendente, ivi compreso il direttore ed i dirigenti è inibita la possibilità di esercitare altro impiego, professione o commercio, nonché, ogni altro incarico senza essere a ciò autorizzato, espressamente, dal Consiglio di Amministrazione.
- 2) Non possono essere nominati impiegati o direttore del Consorzio i consiglieri degli Enti locali associati.
- 3) Il direttore ed il personale del Consorzio sono soggetti alla responsabilità amministrativa e contabile prevista e disciplinata per i dipendenti degli Enti Locali.

CAPO IV
GESTIONE FINANZA
E CONTABILITA'

Art. 27
Criteri informativi della gestione

- 1) La gestione del Consorzio si avvale delle tecniche imprenditoriali e deve garantire il pareggio del bilancio, da perseguire attraverso il costante equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti, in vista delle finalità statutarie.
- 2) Il Consorzio esplica la propria attività con autonomia gestionale, finanziaria, contabile e patrimoniale.
- 3) Il Regolamento individua metodi, indicatori e parametri per la valutazione dei fenomeni gestionali e disciplina, altresì, nel rispetto della legge la forma e la tenuta dei libri e della contabilità.

Art. 28
Patrimonio

- 1) Il Consorzio ha un proprio patrimonio costituito originariamente dalle assegnazioni degli Enti locali, all'atto della istituzione, al proprio bilancio, ovvero da trasferimenti successivi.
- 2) I beni del Consorzio sono dettagliatamente inventariati secondo le norme stabilite nel regolamento di contabilità.

Art. 29
Capitale di dotazione

- 1) Il capitale di dotazione è costituito dai fondi liquidi conferiti dagli Enti all'atto della costituzione del Consorzio e successivamente.

Art. 30
Trasferimenti per la partecipazione alle spese

- 1) Ove il Consorzio non possa finanziare con mezzi propri, provenienti da canoni e tariffe, le spese necessarie al suo funzionamento, provvede a ripartire tali costi, in misura proporzionale alle quote di partecipazione, in sede di redazione del bilancio.
- 2) Gli Enti consorziati, hanno l'obbligo di versare alla Tesoreria del Consorzio, a trimestri anticipati, una quota pari ad un quarto della somma dovuta ed iscritta nel bilancio approvato, secondo le modalità previste nella convenzione.

Art. 31

Programmazione

- 1) Le scelte e gli obiettivi fissati dal Consorzio, in attuazione degli indirizzi determinati dagli Enti aderenti, trovano adeguato sviluppo nel piano-programma, inteso come strumento di programmazione generale e nel bilancio pluriennale. Il Piano Programma comprende un contratto di servizio che disciplina i rapporti tra gli Enti Locali ed il Consorzio.
- 2) Gli schemi di piano-programma e di bilancio pluriennale sono predisposti dal direttore o dal responsabile del servizio, adottati dal consiglio di Amministrazione ed approvati dall'assemblea.
- 3) L'assemblea approva il piano-programma entro tre mesi dal suo insediamento e, comunque, in tempo utile per il rispetto dei termini stabiliti per l'approvazione dei bilanci pluriennali ed annuale.

Art. 32

Bilancio economico

- 1) L'esercizio finanziario del consorzio coincide con l'anno solare.
- 2) Il bilancio economico di previsione, predisposto in pareggio ed in conformità dello schema di bilancio tipo, viene adottato dal Consiglio di Amministrazione, dopo aver acquisito il parere del revisore, e approvato dall'assemblea consorziale entro il 15 Novembre o altro termine previsto dalla legge.
- 3) Gli allegati al bilancio sono quelli prescritti per i bilanci degli enti locali.

Art. 33

Conto consuntivo

- 1) Il conto consuntivo della gestione conclusasi il 31 dicembre precedente, con la relazione illustrativa e tutti gli allegati necessari alla miglior comprensione dei dati, viene presentato entro il 30 Aprile dal segretario del consorzio al Consiglio di Amministrazione.
- 2) Il conto viene adottato dal Consiglio entro il 15 maggio e trasmesso nei cinque giorni successivi al revisore per la predisposizione della relazione di accompagnamento.
- 3) Nel caso di perdita di esercizio il Consiglio di Amministrazione deve analizzare in un apposito documento le cause che hanno determinato la perdita stessa ed indicare puntualmente i provvedimenti adottati per ricondurre in equilibrio la gestione.
- 4) Entro il 15 Giugno la relazione dei revisori e quella eventuale del Consiglio di Amministrazione, unitamente al conto, devono essere presentate all'assemblea consorziale per l'approvazione.

Art. 34

Contratti ed appalti

- 1) Un apposito regolamento dei contratti disciplina appalti di lavori, le forniture di beni, le vendite, gli acquisti, le permutate, le locazioni e l'affidamento di servizi in genere, in conformità delle disposizioni di legge.
- 2) Nello stesso regolamento viene determinata la natura, il limite massimo di valore e le modalità di esecuzione delle spese che il direttore può sostenere in economia.

Art. 35

Convenzioni - Concessioni e partecipazioni

- 1) Il Consorzio può stipulare apposite convenzioni per estendere ad Enti locali non aderenti e ad altri soggetti la propria attività e gestire per conto il servizio a condizioni di mercato, sulla base di preventivi d'impianto e/o d'esercizio.
- 2) Il Consorzio per la gestione di attività connesse o strumentali del servizio, che costituisce il proprio fine, può avvalersi del sistema dell'affidamento a terzi, ovvero, partecipare da solo, o con altri a società per azioni.
- 3) Le deliberazioni relative sono assunte dall'assemblea, con il voto favorevole della maggioranza delle quote di partecipazione.

Art. 36

Servizio di tesoreria

- 1) Il Consorzio ha un proprio Tesoriere.
- 2) Il servizio di tesoreria o di cassa viene affidato dal Consiglio di Amministrazione ad un istituto di credito, dopo aver ottemperato alle vigenti disposizioni e negoziato le condizioni dei servizi.

CAPO V

VIGILANZA E CONTROLLO

Art. 37

Rimozione e sospensione

- 1) Il Presidente del consorzio ed i componenti dell'Assemblea possono essere rimossi o sospesi dalla carica, ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e negli altri casi e nelle forme previsti dalla legge.

Art. 38

Revoca

- 1) Il Consiglio di Amministrazione ed i singoli componenti possono essere revocati a seguito della presentazione di una mozione di sfiducia approvata dall'assemblea consortile, con la maggioranza assoluta delle quote di partecipazione, nelle forme e con le modalità previste dall'Art. 52 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.
- 2) Alla sostituzione del Consiglio di Amministrazione o dei singoli componenti revocati, l'Assemblea provvede di norma nella stessa seduta su proposta del Presidente del Consorzio.

Art. 39
Decadenza

- 1) Il mancato intervento, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive del Consiglio di Amministrazione, comporta la decadenza dei suoi componenti.
- 2) La decadenza è dichiarata dall'assemblea su proposta del Presidente.

Art. 40
Raccordo con gli Enti

- 1) Il Consorzio per assicurare la permanente informazione sulla propria attività trasmette, a cura del Segretario, agli Enti associati, copia di tutte le deliberazioni assunte dall'Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione.
- 2) Il Presidente del Consorzio ed il Presidente del Consiglio di Amministrazione, hanno il dovere di fornire, nei tempi e con le modalità stabilite nel regolamento e secondo le rispettive competenze, le notizie e le informazioni richieste dai Consiglieri degli Enti aderenti, per consentire il miglior esercizio della funzione di controllo.

Art. 41
Interventi degli Amministratori

- 1) I componenti dell'Assemblea, del Consiglio di Amministrazione, nonché, i Consiglieri Comunali aderenti, hanno diritto di ottenere dagli uffici del Consorzio, tutte le notizie, le informazioni e le copie degli atti, utili all'espletamento del mandato.
- 2) Tali soggetti sono tenuti al segreto nei casi previsti dalla legge e dall'apposito regolamento.

Art. 42
Revisore dei conti

- 1) Il Revisore dei conti è eletto dall'Assemblea e deve essere iscritto nel Registro di cui all'Art. 1 del D.Lgs. n° 88/1992.
- 2) Nell'esercizio delle sue funzioni, il Revisore può accedere agli atti ed ai documenti connessi alla sfera delle sue competenze, consultare i dirigenti, nonché, i rappresentanti dei Comuni e presentare relazioni e documenti all'Assemblea.
- 3) Il Revisore, se invitato, assiste alle sedute dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione.

CAPO VI
TRASPARENZA - ACCESSO - PARTECIPAZIONE

Art. 43
Trasparenza

- 1) Il Consorzio uniforma la propria attività al principio della trasparenza, a tal fine tutti gli atti dell'Ente sono pubblici ed ostensibili ai cittadini per garantire l'imparzialità della gestione.

- 2) Norme regolamentari dettano la disciplina delle modalità di archiviazione dei dati aggregati per materia, con la tenuta di elenchi delle attività del Consorzio e la loro pubblicizzazione.
- 3) Il Consorzio per favorire, la più ampia diffusione delle notizie sulla propria attività utilizza altri mezzi, ritenuti idonei, che le moderne tecniche di comunicazione rendono possibili.
- 4) All'inizio ed alla fine del mandato o dell'incarico i componenti del Consiglio di Amministrazione, comunicano i redditi posseduti. Le modalità di presentazione, di deposito e di pubblicizzazione dei dati relativi, sono stabilite dal regolamento per il funzionamento degli organi.

Art. 44

Albo delle pubblicazioni

- 1) Gli atti degli organi dell'Ente per i quali la legge, lo Statuto o altre norme, prevedono la pubblicazione, vengono resi noti e leggibili con l'affissione in apposito spazio destinato ad "Albo delle pubblicazioni", nella sede del Consorzio; contestualmente, gli atti vengono trasmessi per la pubblicazione, a tutti i Comuni che fanno parte del Consorzio.
- 2) L'Albo del Consorzio deve assicurare a tutti i cittadini, anche se portatori di handicap motorio, l'accessibilità per la piena conoscenza degli atti affissi.

Art. 45

Accesso e partecipazione

- 1) I cittadini e i portatori di interessi pubblici o privati, nonché, i portatori di interessi diffusi, oltre al diritto previsto all'articolo precedente, possono accedere alle informazioni ed ai dati in possesso dell'Ente, secondo le norme di legge e del presente Statuto.
- 2) Il regolamento da adottarsi entro 6 mesi dall'entrata in vigore dello Statuto, stabilisce le modalità di informazione e di accesso dei cittadini singoli o associati agli atti del Consorzio e di intervento nei procedimenti amministrativi posti in essere dall'Ente.
- 3) Il Regolamento ed i conseguenti provvedimenti attuativi determinano, inoltre, i tempi di ciascun tipo di procedimento e devono applicare il principio che tende a realizzare la più agevole partecipazione dei cittadini alle varie fasi dei procedimenti amministrativi.
- 4) Allorché, un provvedimento dell'Ente sia tale da produrre effetti diretti nei confronti dei singoli cittadini o di particolari categorie, gli interessati devono ricevere preventiva comunicazione per consentire loro di essere informati e di intervenire nel procedimento.
- 5) Il Regolamento individua il Funzionario responsabile, disciplina tutte le modalità dell'intervento, fissa i termini di tempo entro i quali i soggetti interessati possono formulare le proprie osservazioni e l'Amministrazione deve pronunciarsi, nonché, il soggetto competente ad emettere il provvedimento finale.
- 6) L'Amministrazione può concludere accordi con i soggetti pubblici e privati per determinare il contenuto discrezionale dei provvedimenti da emanarsi, ai sensi della vigente legge.

Art. 46

Partecipazione utenti

- 1) Il Consorzio cura ogni possibile forma di partecipazione degli utenti in ordine al funzionamento, gradimento e distribuzione del servizio sul territorio.
- 2) A tal fine il Consorzio è impegnato a:
 - assicurare che ai reclami dei cittadini sia data tempestiva risposta scritta;
 - promuovere e, se richiesto, partecipare ad assemblee o incontri indetti da associazioni o

gruppi di utenti allo scopo di discutere proposte collettive circa la migliore gestione dei servizi.

- curare i rapporti con le Istituzioni scolastiche, di ogni ordine e grado, mediante incontri, visite guidate, concorsi di idee e predisposizione di sussidi didattici;
 - predisporre pubblicazioni divulgative per illustrare ai cittadini i dati essenziali del Consorzio e le migliori modalità di funzione del servizio.
- 3) Il Consorzio predisporre periodicamente, anche avvalendosi di Enti ed Istituti di comprovata esperienza e serietà, ricerche e studi sul livello di gradimento dei servizi offerti alla popolazione. I risultati sono comunicati agli Enti associati.

CAPO VII NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 47 Funzione normativa

- 1) Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento del Consorzio. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti dell'Ente.
- 2) La potestà regolamentare viene esercitata, nel rispetto delle leggi, della convenzione e dello Statuto, nelle materie di competenza e per la gestione dei servizi che costituiscono il fine del Consorzio.
- 3) I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'Albo pretorio: dopo l'adozione della delibera, in conformità alle disposizioni sulla pubblicazione della stessa deliberazione, nonché, per la durata di 15 giorni dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva. I Regolamenti devono comunque essere sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità. Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

A

Art. 1	
Natura	2
Art. 10	
Competenza	4
Art. 11	
Deliberazioni	5
Art. 12	
Presidente del Consorzio	5
Art. 13	
Attribuzioni.....	5
Art. 14	
Consiglio di Amministrazione.....	6
Art. 15	
Elezione - Decadenza	6
Art. 16	
Competenze	6
Art. 17	
Adunanze e Deliberazioni	7
Art. 18	
Presidente del Consiglio di Amministrazione.....	7
Art. 19	
Il Vice Presidente del C.d.A.	8
Art. 2	
Finalità.....	2
Art. 20	
Prerogative e responsabilità degli Amministratori	8
Art. 21	
Principi e criteri generali	8
Art. 22	
Personale	9
Art. 23	
Segretario Generale	9
Art. 24	
Direttore Generale	9
Art. 25	
Dirigenti.....	9
Art. 26	
Incompatibilità e responsabilità.....	10
Art. 27	
Criteri informativi della gestione.....	11
Art. 28	
Patrimonio	11
Art. 29	
Capitale di dotazione	11
Art. 3	
Denominazione - Sede.....	2
Art. 30	
Trasferimenti per la partecipazione alle spese	11
Art. 31	
programmazione	11
Art. 32	
Bilancio economico	12
Art. 33	
Conto Consuntivo	12
Art. 34	
Contratti e appalti	12
Art. 35	

Convenzioni - Concessioni e partecipazioni.....	12
Art. 36	
Servizio di Tesoreria.....	12
Art. 37	
Rimozione e sospensione.....	13
Art. 38	
Revoca.....	13
Art. 39	
Decadenza.....	13
Art. 4	
Durata - Nuove adesioni - Recesso.....	2
Art. 40	
Raccordo con gli Enti	13
Art. 41	
Interventi degli Amministratori	13
Art. 42	
Revisore dei Conti	14
Art. 43	
Trasparenza.....	14
Art. 44	
Albo delle Pubblicazioni	14
Art. 45	
Accesso e partecipazione.....	14
Art. 46	
Partecipazione utenti.....	15
Art. 47	
Funzione normativa	15
Art. 5	
Rapporti con gli Enti Fondatori	2
Art. 6	
Gli Organi.....	3
Art. 7	
L'Assemblea	3
Art. 8	
Composizione	3
Art. 9	
Funzionamento	4